



Comune di Gagliato

Provincia di Catanzaro

COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 3 del 27/03/2019

OGGETTO: Determinazione aliquote TASI per l'anno 2019.

L'anno duemiladiciannove, addì ventisette del mese di marzo, alle ore 17,06 nella sala consiliare del Comune suddetto, convocato con appositi avvisi scritti recapitati a norma di legge, si è riunito in seduta straordinaria e pubblica il Consiglio Comunale.

Sono presenti i Signori:

N°	Cognome e Nome	Carica	Presenti	Assenti
1	SGRO Giovanni	Sindaco - Presidente	X	
2	SINOPOLI Pietro Giuseppe	Assessore	X	
3	BATTAGLIA Domenico	Consigliere		X
4	PERRICCIOLO Ilario Francesco	Consigliere	X	
5	IOZZO Antonio	Consigliere	X	
6	MIGLIARESE Francesca	Consigliere		X
7	PROCOPIO Cosmino	Consigliere	X	
8	PERSAMPIERI Mattia	Consigliere		X
9	FODARO Francesco	Consigliere	X	
10	LARATTA Domenico	Consigliere		X
11	SANGIULIANO Antonio	Consigliere	X	
TOTALE		In carica: 11	7	4

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale Dott. ALESSANDRO URSINO.

Il Signor GIOVANNI SGRO nella sua qualità di Sindaco - Presidente assume la presidenza e, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto regolarmente iscritto all'ordine del giorno.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che la legge di stabilità 2014 (art. 1, commi 639-731, legge 27 dicembre 2013, n. 147), nell'ambito di un disegno complessivo di riforma della tassazione immobiliare locale, ha istituito l'Imposta Unica Comunale (IUC), composta da tre distinti prelievi:

- l'imposta municipale propria (IMU) relativa alla componente patrimoniale;
- la tassa sui rifiuti (TARI) destinata alla copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti;
- il tributo sui servizi indivisibili (TASI), destinata alla copertura dei costi dei servizi indivisibili erogati dai comuni;

Ricordato che la TASI:

- è destinata a sostituire dal 2015 il carico fiscale connesso all'IMU sull'abitazione principale e la maggiorazione TARES di 0,30 centesimi al mq., quest'ultima pagata nel 2013 direttamente a favore dello Stato, entrambe soppresse;
- ha come presupposto impositivo il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale come definita ai fini IMU e di aree edificabili, ad eccezione dei terreni agricoli;
- è dovuta da chiunque possieda o detenga le unità immobiliari di cui sopra, con vincolo di solidarietà tra i possessori da un lato e gli utilizzatori dall'altro. Nel caso in cui l'unità immobiliare sia occupata da soggetto diverso dal possessore, il comune deve stabilire la percentuale di tributo dovuta dall'utilizzatore, tra un minimo del 10% ed un massimo del 30%. La restante parte è dovuta dal possessore;
- è calcolata come maggiorazione dell'imposta municipale propria, in quanto condivide con la stessa la base imponibile e l'aliquota;

Visto inoltre il decreto legge 6 marzo 2014, n. 16, convertito con modificazioni dalla legge n. 68/2014, con il quale sono state apportate modifiche alla disciplina della TASI per quanto riguarda:

- a) la possibilità di effettuare il versamento unicamente mediante F24 e bollettino di CCP assimilato, con esclusione quindi dei sistemi messi a disposizione dal circuito bancario o postale;
- b) la fissazione per legge delle scadenze di versamento della TASI, coincidenti con quelle dell'IMU (16 giugno e 16 dicembre);
- c) l'introduzione dell'esenzione TASI per gli immobili posseduti dallo Stato, regione, provincia, comuni, comunità montane e consorzi, enti del SSN destinati a compiti istituzionali nonché gli immobili già esenti dall'ICI ai sensi dell'articolo 7 del d.Lgs. n. 504/1992;
- d) il divieto di affidare la riscossione e l'accertamento della TASI a coloro che risultavano già affidatari delle attività IMU;

Richiamati in particolare i commi 676 e 677 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, come modificati dall'articolo 1, comma 1, del decreto legge n. 16/2014 (conv. in legge n. 68/2014), i quali testualmente recitano:

676. L'aliquota di base della TASI è pari all'1 per mille. Il comune, con deliberazione del consiglio comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, può ridurre l'aliquota fino all'azzeramento.

677. Il comune, con la medesima deliberazione di cui al comma 676, può determinare l'aliquota rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile. Per il 2014, l'aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille. Per lo stesso anno 2014, nella determinazione delle aliquote TASI possono essere superati i limiti stabiliti nel primo e nel secondo

periodo, per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille a condizione che siano finanziate, relativamente alle abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, detrazioni d'imposta o altre misure, tali da generare effetti sul carico di imposta TASI equivalenti o inferiori a quelli determinatisi con riferimento all'IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili, anche tenendo conto di quanto previsto dall'articolo 13 del citato decreto-legge n. 201, del 2011.

Atteso che la disciplina TASI sopra individuata, per quanto riguarda le aliquote, prevede:

- a) un'aliquota di base dell'1 per mille, che i comuni possono ridurre sino all'azzeramento (comma 676);
- b) la possibilità di incrementare l'aliquota di base, fermo restando che la somma delle aliquote IMU e TASI per gli immobili adibiti ad abitazione principale e altri immobili non può essere superiore all'aliquota massima IMU consentita dalla legge statale al 31 dicembre 2013.
- c) per i fabbricati rurali strumentali l'aliquota non può in ogni caso superare l'1 per mille (comma 678);
- d) la possibilità di differenziare le aliquote in ragione del settore di attività nonché della tipologia e destinazione degli immobili (comma 683);

Richiamata la delibera di Consiglio comunale n.3 del 14.03.2018 con la quale sono state confermate le aliquote TASI per l'anno 2018 in conformità alla previsione di cui all'art. 1, comma 26, della Legge 28 dicembre 2015 n. 208 (Legge di Stabilità 2016) così come modificato dall'art. 1, comma 42, lett. a) della Legge 11 dicembre 2016 n. 232 (Legge di Stabilità 2017);

Visti:

- l'art. 1, comma 677, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147;
- l'articolo 1, comma 28, della legge n. 208/2015, il quale stabilisce che *“Per l'anno 2016, limitatamente agli immobili non esentati ai sensi dei commi da 10 a 26 del presente articolo, i comuni possono mantenere con espressa deliberazione del consiglio comunale la maggiorazione della TASI di cui al comma 677 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, nella stessa misura applicata per l'anno 2015”*;
- l'articolo 1, comma 42, lett. b) della legge n. 232/2016 (Legge di Bilancio 2017) il quale consente agli enti, previa espressa deliberazione di Consiglio comunale, di mantenere per il 2017 la maggiorazione TASI dello 0,8 per mille prevista dall'art. 1, comma 28, della legge n. 208/2015;
- l'art. 1, comma 37, lett. b) della Legge n. 205/2017 (Legge di Bilancio 2018) che integra l'art. 1, comma 28, della Legge n. 208/2015 prevedendo che *“... Per l'anno 2018, i comuni che hanno deliberato ai sensi del periodo precedente possono continuare a mantenere con espressa deliberazione del consiglio comunale la stessa maggiorazione confermata per gli anni 2016 e 2017 ...”*;
- l'art. 1, comma 654 – quater della Legge n. 145/2018 (Legge di Bilancio 2019) che integra l'art. 1, comma 28, della Legge n. 208/2015 prevedendo che *“...Per l'anno 2019 i comuni che hanno deliberato ai sensi del periodo precedente possono continuare a mantenere con espressa deliberazione del consiglio comunale la stessa aliquota confermata per gli anni 2016, 2017 e 2018 ...”*.

Visto il vigente Regolamento per la disciplina dell'Imposta Unica Comunale, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 10 in data 06/08/2014, ed in particolare il titolo 4, relativo all'applicazione del tributo sui servizi indivisibili (TASI);

Richiamati gli articoli 39 e 42 del regolamento in forza dei quali gli importi dovuti a titolo di TASI sono riscossi alle scadenze fissate per l'IMU, ed è consentito il pagamento in unica soluzione entro la scadenza della prima rata, 16 giugno, di ciascun anno;

Richiamato inoltre l'art. 35 del predetto Regolamento, che demanda al Consiglio Comunale la definizione della misura della TASI posta a carico dell'occupante;

Ritenuto di dover stabilire un riparto del carico tributario complessivo per le abitazioni concesse in locazione del 20% a carico dell'utilizzatore e dell'80% a carico del possessore;

Vista la propria precedente deliberazione n. 2 in data 27 marzo 2019 con la quale sono state determinate per l'anno di imposta in corso, le aliquote e le detrazioni ai fini del pagamento dell'**IMU** (imposta municipale propria):

Aliquote e detrazioni IMU anno 2019

Fattispecie	Aliquota/detrazione
Abitazione principale e relative pertinenze (solo categorie A/1, A/8 e A/9)	4,00 per mille
Aliquota ordinaria altri immobili	7,60 per mille
Aree fabbricabili	7,60 per mille
Immobili cat. D	9,60 per mille
Detrazione per abitazione principale	€ 200,00

Ritenuto di non avvalersi della deroga alla clausola di salvaguardia contenuta nell'articolo 1, comma 1, lettera a) del decreto legge n. 16/2014, conv. in legge n. 68/2014, (di modifica al comma 677 della legge n. 147/2013);

Ritenuto di confermare per l'anno in corso le aliquote TASI applicate nell'anno 2014 e confermate negli anni successivi;

Ritenuto quindi di fissare le seguenti aliquote ai fini del pagamento della TASI per l'anno 2019, nel rispetto dei limiti fissati dall'articolo 1, comma 677, della legge n. 147/2013:

Aliquote TASI anno 2019

Fattispecie	Aliquota
Abitazione principale e relative pertinenze	1,00 per mille
Unità immobiliari concesse in locazione a soggetto che le utilizza come abitazione principale	1,00 per mille
Fabbricati rurali strumentali	1,00 per mille
Beni merce	1,00 per mille
Altri immobili	1,00 per mille

Ritenuto inoltre, per l'anno 2019 di non dover applicare le riduzioni/detrazioni TASI previste per l'abitazione principale anche in considerazione che l'aliquota viene mantenuta al di sotto del limite massimo stabilito dalla legge senza effettuare ulteriori aumenti;

Stimato in €. 9.000,00 il gettito TASI derivante dall'applicazione delle aliquote di cui sopra;

Dato atto che, in base a quanto previsto dall'articolo 41 del vigente Regolamento IUC, i servizi indivisibili alla cui copertura è finalizzato il gettito TASI sono i seguenti:

- a. Servizio di polizia locale;
- b. Servizi correlati alla viabilità ed alla circolazione stradale;
- c. Servizio di illuminazione pubblica;
- d. Servizi di protezione civile;
- e. Servizi relativi ai parchi ed alla tutela ambientale del verde, altri servizi relativi al territorio ed all'ambiente;

Ritenuto di provvedere in merito;

Visti:

- a) l'articolo 172, comma 1, lettera e) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il quale prevede che gli enti locali alleghino al bilancio di previsione le deliberazioni con le quali sono determinate, per l'esercizio di riferimento, *"le tariffe, le aliquote d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali e per i servizi locali, nonché, per i servizi a domanda individuale, i tassi di copertura in percentuale del costo di gestione dei servizi stessi"*;
- b) l'art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall'art. 27, comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'art. 1, comma 3, del d.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360 e le tariffe dei servizi pubblici locali coincide con la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;
- c) l'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) il quale dispone che *"Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno"*;

Richiamati:

- il D.M. Ministero dell'Interno 7 dicembre 2018 (GU Serie Generale n. 292 del 17.12.2018), a mente del quale *"... Il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2019/2021 da parte degli enti locali è differito al 28 febbraio 2019 ..."*;
- il D.M. Ministero dell'Interno 25 gennaio 2019 (GU Serie Generale n. 28 del 2.2.2019), a mente del quale *"... Il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2019/2021 da parte degli enti locali è ulteriormente differito al 31 marzo 2019 ..."*;

Richiamato infine l'articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, conv. in legge n. 214/2011, il quale testualmente recita:

15. A decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini previsti dal primo periodo è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, di natura non regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. Il Ministero dell'economia e delle finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione

sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997.

Viste:

- la nota del Ministero dell'economia e delle finanze prot. n. 5343 in data 6 aprile 2012, con la quale è stata resa nota l'attivazione, a decorrere dal 16 aprile 2012, della nuova procedura di trasmissione telematica dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote attraverso il portale www.portalefederalismofiscale.gov.it ;
- la nota del Ministero dell'economia e delle finanze prot. n. 4033 in data 28 febbraio 2014, con la quale sono state rese note le modalità di pubblicazione delle aliquote e dei regolamenti inerenti la IUC sul citato portale;

Acquisiti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile espressi dai Responsabili dei Servizi interessati ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs 267/2000;

Visto il D.Lgs. n. 267/2000 ed in particolare l'articolo 42, comma 1, lettera f);

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il Regolamento generale delle entrate tributarie comunali;

Consiglieri presenti n.7, votanti n.6, astenuti n.1 (Fodaro)

Con voti favorevoli ed unanimi espressi in forma palese,

DELIBERA

1. La premessa costituisce parte integrante e sostanziale del sotto esteso dispositivo;
2. di **CONFERMARE** per le motivazioni esposte in premessa ed alle quali integralmente si rinvia, le seguenti aliquote della TASI per l'anno 2019:

Aliquote TASI anno 2019

Fattispecie	Aliquota
Abitazione principale e relative pertinenze	1,00 per mille
Unità immobiliari concesse in locazione a soggetto che le utilizza come abitazione principale	1,00 per mille
Fabbricati rurali strumentali	1,00 per mille
Beni merce	1,00 per mille
Altri immobili	1,00 per mille

3. di **DARE ATTO** del rispetto della clausola di salvaguardia di cui all'articolo 1, comma 677, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, come modificato dall'articolo 1, comma 1, lettera a) del decreto legge 6 marzo 2014, n. 16;
4. di **DARE ATTO** che per l'anno 2019 non vengono applicate riduzioni/detractions per abitazione principale;
5. di **STIMARE** in € 9.000,00 il gettito della TASI derivante dall'applicazione delle aliquote di cui sopra;
6. Di **STABILIRE** che nel caso in cui l'unità immobiliare sia occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale, il riparto del carico tributario complessivo è del 20% a carico dell'utilizzatore e dell' 80 % a carico del possessore;

7. di **TRASMETTERE** telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze per il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it, ai sensi dell'articolo 1, comma 688, undicesimo periodo, della legge n. 147/2013;

In fine il Consiglio Comunale, con separata votazione ed identica nei risultati .

DELIBERA

di **dichiarare** il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del d.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue:

Il Sindaco - Presidente

f.to Sig. SGRO GIOVANNI

Il Segretario Comunale

f.to Dott. URSINO ALESSANDRO

Sulla proposta di deliberazione del Consiglio Comunale

<p>Ai sensi dell'art. 49 del T.U. D.Lgs. 267/2000 del 18.08.2000, in merito alla Regolarità Tecnica esprime parere:</p> <p>Il Responsabile del Settore Finanziario f.to Sig. Sgro Giovanni</p>	<p>Ai sensi degli artt. 49 e 153 del T.U. D.Lgs. 267/2000 del 18.08.2000, in merito alla Regolarità Contabile e alla Copertura Finanziaria esprime parere:</p> <p>Il Responsabile del Settore Finanziario f.to Sig. Sgro Giovanni</p>
--	--

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Responsabile Amministrativo, visti gli atti d'ufficio,

CERTIFICA

che copia della presente deliberazione viene affissa all'Albo Pretorio dell'Ente per 15 giorni consecutivi come prescritto dall'art. 124, comma 1 del D.Lgs. 267/2000.

Gagliato, li

Il Responsabile Amministrativo

f.to Sig. Sestito Domenico

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'

Diventa esecutiva in data 27/03/2019 in quanto dichiarata immediatamente eseguibile
(art. 134, comma 4 – del D.Lgs. 267/2000)

Il Segretario Comunale

f.to Dott. URSINO ALESSANDRO

E' copia conforme all'originale.

Il Segretario Comunale

Dott. URSINO ALESSANDRO